

## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1. E' costituita con sede in Pieve di Teco (IM), Piazza Carezzi snc, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE NICOLA FERRARI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile "ASSOCIAZIONE NICOLA FERRARI - ONLUS", di seguito detta associazione.

1.2 E' fatto obbligo l'uso dell'acronimo ONLUS o della locazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

### Art. 2 - Finalità

2.1 L'associazione:

- non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2.2 L'attività dell'Associazione è regolata dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dalle norme del Codice civile in tema di associazioni, dalla normativa regionale e dal presente Statuto.

2.3 L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

### Art. 3 - Scopo e attività

3.1 L'associazione ha lo scopo di sostenere, ad ogni livello, il settore dello sviluppo e della diffusione della ricerca scientifica nel campo delle leucemie, dei linfomi e delle emopatie.

A tale scopo l'Associazione potrà, nell'ambito di cui sopra, in particolare svolgere le seguenti attività:

- finanziare e assegnare borse di studio, e sostenere attività di ricerca in

genere;

- contribuire all'acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio da destinare alla ricerca e all'assistenza medica nel suddetto campo;

- organizzare convegni, incontri, manifestazioni ed ogni altro genere di evento temporaneo e/o permanente, compresa la promozione della formazione al fine di creare figure professionali che assistano le persone affette da malattie emato-oncologiche, anche ed eventualmente nei settori dell'assistenza domiciliare.

3.3 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 4 - Soci**

4.1 Sono Soci coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

4.2 Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4.3 Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 - Diritti e obblighi dei soci**

5.1 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.2 Tutti i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

5.3 Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

5.4 I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

#### **Art. 6 - Organi**

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente.

#### **Art. 7 - Assemblea**

7.1 L'assemblea è costituita da tutti i soci.

7.2 Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

7.3 Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).

7.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7.5 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

7.6 Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

7.7 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2.3 e 15.

7.8 L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto preventivo;
- approvare il rendiconto consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

## **Art. 8 - Consiglio Direttivo**

8.1 Il consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 7.

8.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.

8.3 Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). Saranno comunque valide le riunioni, ancorchè non convocate, a cui partecipino tutti i consiglieri.

8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 20 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.



8.6 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

### **Art. 9 - Presidente**

9.1 Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto, salvo che in sede di atto costitutivo, da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

9.2 Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 4 e 8, comma 4.

9.3 Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

9.4 In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

9.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

### **Art. 10 - Segretario**

10.1 Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- collabora con il Presidente alla predisposizione dello schema del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

### **Art. 11 - Durata delle cariche**

11.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

11.2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## **Art. 12 - Risorse economiche**

12.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da manifestazioni, lotterie e ogni altra attività intesa a raccogliere fondi per l'Associazione;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

12.2 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 13 - Quota sociale**

13.1 La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

13.2 I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

## **Art. 14 - Rendiconti**

14.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il 30 aprile di ogni anno Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente ed il rendiconto preventivo relativo all'anno successivo.

14.3 Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

## **Art. 15 - Modifiche allo statuto**

1. Le deliberazioni di modifica allo statuto dovranno essere approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

**Art. 16 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Mauro Finiguerra

Ferrari Augusto

Trincheri Luigella

Trincheri Pierluigi

Zaccuri Augusta

Ponzio Silvia

Caprile Valentina

Marasco Enrica

Silvini Lorena

Luisella Ramò

Luca Patrone

Stefano Brighenti

Davide Basso


Luigi Tangorra

Gabriele Brunengo

Rosanna Cerato

Franco Ferrando

FRANCO AMADEO NOTAIO.



La presente è stata letta e conforme  
5  
all'originale e conforme  
consentiti dalla legge

Imperia, 7 luglio 2010

